Pubblicato il 20/11/2020

N.06706 2020 REG.PROV.CAU. N. 08213/2020 REG.RIC.





### REPUBBLICA ITALIANA

### Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

### **ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 8213 del 2020, proposto da San Raffaele s.p.a., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avvocato Luisa Torchia, dall'Avvocato Gabriele Sabato e dall'Avvocato Nicolle Purificati, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio eletto presso lo studio dello stesso Avvvocato Luisa Torchia in Roma, viale Bruno Buozzi, n. 47;

#### contro

Commissario *ad acta* della Sanità per la Regione Lazio, in persona del Direttore Generale *pro tempore*, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici sono domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, n. 12; Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente della Giunta Regionale *pro tempore*, rappresentata e difesa *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12; Regione Lazio, in persona del Presidente della Giunta Regionale *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avvocato Roberta Barone e domiciliata presso gli uffici

della Avvocatura regionale in Roma, via Marcantonio Colonna, n. 27;

Azienda Sanitaria Locale Roma 6, in persona del Direttore Generale *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avvocato Stefano Merelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

# per la riforma

14 dell'ordinanza cautelare n. 5899 del settembre 2020del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma, sez. III, resa tra le parti, concernente l'annullamento, previa concessione di misure cautelari, del decreto del Commissario ad acta n. U00091 dell'8 luglio 2020 (di seguito indicato, per brevità, "DCA n. 91 del 2020"), avente ad oggetto: "L.R. 4/03 e s.m.i. - R.R. n. 20/19. Presidio sanitario denominato Casa di cura "San Raffaele Rocca di Papa", sita nel Comune di Rocca di Papa (RM), Via Ariccia, n. 16, gestita dalla Società "San Raffaele S.p.A." (P. IVA 08253151008). Conclusione dei procedimenti di sospensione dell'autorizzazione all'esercizio ex art. 11, comma 2 legge regionale n. 4/2003 e revoca dell'accreditamento istituzionale ex art. 16, comma 3, lett. b) legge regionale n. 4/2003, rilasciati con DCA n. U00393 del 22.12.2016', comunicato a mezzo pec in pari data, mediante il quale è stata disposta la sospensione dell'autorizzazione sanitaria e la revoca dell'accreditamento istituzionale nei confronti della casa di cura San Raffaele Rocca di Papa, con sede in via Ariccia, 16 - 00040 Rocca di Papa (RM), gestita dalla società appellante, nonché di ogni altro atto e provvedimento a essi allegato, presupposto, conseguenziale e/o connesso, anche non conosciuto.

visto l'art. 62 c.p.a.;

visto l'art. 25 del d.l. n. 137 del 2020;

dato atto della presenza, ai sensi di legge, dei difensori delle parti come da verbale dell'udienza camerale e uditi i difensori nella discussione da remoto, come previsto dall'art. 25 del d.l. n. 137 del 2020;

visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

visti tutti gli atti della causa;

visti gli atti di costituzione in giudizio del Commissario *ad acta* della Sanità per la Regione Lazio, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, della Regione Lazio e dell'Azienda Sanitaria Locale Roma 6;

vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado; relatore nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2020 il Consigliere Massimiliano Noccelli e uditi nella modalità da remoto per l'odierna appellante, San Raffaele s.p.a., l'Avvocato Luisa Torchia e l'Avvocato Gabriele Sabato, per la Regione Lazio l'Avvocato Roberta Barone, e per l'Azienda Sanitaria Locale Roma n. 6 l'Avvocato Stefano Merelli;

- osservato che l'appello cautelare di San Raffaele s.p.a. è divenuto improcedibile, per il sopravvenuto difetto di interesse, in riferimento alla sospensione dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività sanitaria da parte della struttura, provvedimento che è stato revocato dalla Regione Lazio con la determinazione n. G11103 del 29 settembre 2020 a seguito dell'adeguamento della struttura stessa alle prescrizioni impartite dalla Regione Lazio;
- ritenuto sul piano del *fumus boni iuris*, quanto alla revoca dell'accreditamento istituzionale disposta con il DCA n. 91 del 2020, che l'appello cautelare di San Raffaele s.p.a., secondo la sommaria delibazione in questa sede consentita, non pare del tutto sfornito del *fumus boni iuris*, perché le gravi carenze contestate all'odierna appellante, e poste a base della stessa revoca dell'accreditamento, a fronte delle singole e documentate contestazioni della stessa non sembrano, secondo *standard* scientifici dotati di elevata affidabilità, attribuibili con ragionevole certezza, a differenza di quanto sembra ritenere l'ordinanza impugnata, alla negligenza e/o alla disorganizzazione della sola struttura dinanzi alla eccezionale e inedita situazione presentatasi soprattutto all'esordio dell'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2, ma necessitano di una più accurata disamina nel

merito, da parte del primo giudice, anche mediante un adeguato approfondimento istruttorio che accerti le singole ed effettive responsabilità, sul piano amministrativo, di tutti i soggetti, pubblici e privati, coinvolti nella vicenda sfociata nel *cluster* all'interno della struttura e nei conseguenti numerosi decessi di pazienti ed ospiti, purtroppo verificatisi;

- rilevato, in particolare, che la stessa Relazione finale dell'audit regionale sul cluster da Sars-CoV-2 verificatosi presso la struttura, in data 4 maggio 2020, ha concluso nel senso che «una reazione più tempestiva e coordinata da parte della direzione sanitaria avrebbe potuto attenuare almeno in parte le criticità emerse e sopra sintetizzate, pur non potendo quantificare quale sarebbe stato l'impatto di tale diverso approccio sull'andamento dell'epidemia all'interno della struttura»;
- considerato sul piano del *periculum in mora* che, nella ponderazione comparativa tra gli opposti interessi tipica di questa fase e nell'attuale gravissima situazione epidemiologica, la sospensione del provvedimento di revoca e la riattivazione dell'accreditamento istituzionale da disporsi ad opera della Regione Lazio all'esito di riesame, in adempimento della presente ordinanza cautelare, oltre che evitare un nocumento per l'attività economica dell'appellante, con il irrimediabile trasferimento o la cessazione del rapporto lavorativo di numerosi dipendenti, potrebbero soprattutto giovare al ricovero dei pazienti affetti da SARS-CoV-2 nella struttura dotata di posti letto e di personale, come ha del resto chiesto espressamente la stessa Sindaca del Comune di Rocca di Papa nel corso della Conferenza dei Sindaci tenutasi il 10 novembre scorso, purché ciò possa avvenire, almeno ad oggi, nel rigoroso rispetto di tutti i protocolli scientifici e sotto la stretta sorveglianza dell'Azienda Sanitaria Locale incaricata dei periodici controlli sulla struttura a tutela della salute dei pazienti, quale fondamentale diritto dell'individuo e, insieme, interesse della collettività (art. 32 Cost.);
- ritenuto che, conseguentemente, debba essere demandata alla Regione Lazio la valutazione discrezionale circa la possibilità di riattivare temporaneamente l'accreditamento quantomeno per fronteggiare, in questa fase, l'emergenza

epidemiologica, ove ne sussista il bisogno sul piano territoriale;

- considerato comunque che, per la delicatezza della vicenda controversa, bisognosa di ulteriore approfondimento nel merito da parte del primo giudice, che provvederà a fissare con sollecitudine l'udienza per l'esame del merito, sussistono le gravi ragioni per compensare interamente tra le parti le spese del doppio grado del giudizio cautelare;

## P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) accoglie l'appello cautelare (Ricorso numero: 8213/2020) ai sensi di cui in motivazione e per l'effetto, in riforma dell'ordinanza n. 5899 del 14 settembre 2020 del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma, sospende l'efficacia del decreto del Commissario *ad acta* n. U00091 dell'8 luglio 2020 e demanda alla Regione Lazio di riesaminare, entro 30 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, la possibilità di riattivare l'accreditamento di San Raffaele s.p.a. in Rocca di Papa quantomeno per fronteggiare la grave situazione emergenziale in atto.

Ordina che la presente ordinanza sia comunicata al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma, ai fini della sollecita fissazione dell'udienza per l'esame del merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a.

Compensa interamente tra le parti le spese del doppio grado del giudizio cautelare. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, commi 1 e 2, del d. lgs. n. 196 del 2003 (e degli artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2020, con l'intervento dei magistrati:

Franco Frattini, Presidente

N. 08213/2020 REG.RIC.

Massimiliano Noccelli, Consigliere, Estensore Paola Alba Aurora Puliatti, Consigliere Stefania Santoleri, Consigliere Raffaello Sestini, Consigliere

> L'ESTENSORE Massimiliano Noccelli

IL PRESIDENTE Franco Frattini

## IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.